

Intervento della Camera di Commercio di Firenze e del Comune di Firenze a favore delle MPMI della città metropolitana di Firenze in materia di sicurezza delle sedi aziendali - Anno 2025

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di Commercio di Firenze e il Comune di Firenze in considerazione del dilagare degli atti di vandalismo a danno delle imprese del territorio con conseguenti ricadute negative sul regolare svolgimento delle attività economiche, hanno stanziato la somma complessiva di € 264.000,00 a favore delle MPMI della città metropolitana di Firenze per interventi di ripristino dei danni subiti nonché per l'implementazione dei sistemi di sicurezza a difesa delle sedi aziendali.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente disciplinare si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto, i seguenti ambiti di intervento a sostegno delle imprese:

A) Ripristino dei danni subiti a seguito degli atti vandalici.

B) Sicurezza della sede aziendale.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziato dalla Camera di Commercio di Firenze e dal Comune di Firenze a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad **€ 264.000,00**.
2. Lo stanziamento del Comune di Firenze pari ad € 132.000,00 sarà destinato in via prioritaria alle imprese del comune di Firenze.
3. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto.
4. Il contributo sarà pari al 50% delle spese ammissibili, con un minimo di spesa di € 1.000,00 (esclusa Iva) ed un massimo di contributo per ciascuna impresa pari ad € 5.000,00. **In caso di risarcimento parziale dei danni subiti da parte di una compagnia assicurativa, l'importo del contributo camerale sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto del rimborso ricevuto.**
5. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità di € 100,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti de minimis di cui all'articolo 7 del presente disciplinare.
6. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, laddove prevista.
7. La Camera di Commercio di Firenze e il Comune di Firenze si riservano la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente disciplinare i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese² come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014³;
 - b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze;
 - c) siano iscritti al Registro delle Imprese ed attivi. Si precisa che non possono beneficiare dei suddetti contributi i soggetti iscritti solo al Repertorio Economico Amministrativo;
 - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e) risultino in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc);
 - f) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Firenze ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135⁴;
 - g) non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni, o alle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 12.01.2019 n. 14 e ssmii;
 - h) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h) non potranno essere sanati qualora non posseduti alla data di presentazione della domanda e non mantenuti alla data di liquidazione del contributo.
 3. Non possono essere beneficiarie dei contributi in argomento le società partecipate dalla Camera secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 lettera c) del Regolamento per la concessione dei contributi camerale.
 4. Non possono essere beneficiarie dei contributi in argomento le imprese alle quali siano stati erogati dalla Camera di Commercio di Firenze contributi a valere su "Intervento della Camera di Commercio di Firenze e del Comune di Firenze a favore delle MPMI della città metropolitana di Firenze in materia di sicurezza delle sedi aziendali – anno 2024";
 5. Sono escluse le imprese attive nei settori carboniero, della pesca e dell'acquicoltura.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

1. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** allegando documenti di spesa per gli interventi indicati al successivo articolo **realizzati** nella sede legale e/o unità operative localizzate nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze (città metropolitana di Firenze).
2. L'impresa richiedente il contributo per spese rientranti nell'ambito di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), si impegna a comunicare gli estremi dell'eventuale denuncia all'Autorità di

² **Micro impresa:** impresa con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di Euro

Piccola Impresa: impresa con meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di Euro

Media Impresa: impresa con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro

Nel caso di imprese associate o collegate, come definite dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale occorre procedere come stabilito nello stesso articolo.

³ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

⁴ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Pubblica Sicurezza nonché l'importo dell'eventuale risarcimento ricevuto dalla compagnia assicurativa.

ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammesse a contributo le seguenti spese, al netto dell'IVA, fatturate e pagate a partire dal 1° gennaio 2025 e comunque prima della presentazione della domanda di contributo per:
 - A. Ripristino dei danni subiti a seguito degli atti vandalici:**
 - Vettrine, bandoni, porte di accesso ai locali aziendali, impianti di allarme e/o videosorveglianza e sistemi antintrusione.
 - Registratori di cassa.
 - B. Sicurezza della sede aziendale:**
 - Installazione/potenziamento/adequamento di vetrine, bandoni, porte di accesso ai locali aziendali, impianti di allarme e/o videosorveglianza e sistemi antintrusione.
2. **Relativamente alle spese di cui al suddetto comma 1, lettera A., in caso di risarcimento parziale da parte di compagnia assicurativa, l'importo del contributo camerale sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto del rimborso ricevuto.**
3. **Non sono ammissibili le spese sostenute per interventi diversi da quelli elencati nel precedente comma 1.**
4. **Non sono ammissibili le fatture emesse da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il soggetto richiedente il contributo camerale.**
5. Le fatture relative alle spese di cui sopra dovranno essere quietanzate alla data di presentazione della domanda secondo le seguenti modalità:
 - **bonifico bancario** (allo sportello o tramite home banking): pagamenti ammessi con la ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico con la dicitura eseguito/pagato oppure con la disposizione del bonifico e la copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario dalla quale risulti il relativo addebito;
 - **ricevuta bancaria (RI.BA)**: pagamenti ammessi con l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dalla lista dei movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
 - **bancomat**: pagamenti ammessi con la ricevuta bancomat unitamente alla lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto di credito da cui si desuma il relativo addebito;
 - **carta di credito**: pagamenti ammessi con copia della lista movimenti/estratto conto della carta di credito unitamente alla lista movimenti/estratto conto del conto corrente dal quale si desuma l'addebito dell'importo mensile/trimestrale della carta di credito;
 - **assegno bancario non trasferibile**: pagamenti ammessi con copia dell'assegno, unitamente alla copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario del traente dal quale risulti il relativo addebito.
6. **Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti, i pagamenti effettuati per compensazione e/o effettuati da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.**

ARTICOLO 7 – CUMULO E NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Le agevolazioni di cui al presente disciplinare non sono cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici.
2. Il contributo è concesso in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale



dell'Unione Europea L/2023, del 15.12.2023). La Camera di Commercio di Firenze si riserva ogni facoltà di accertamento in proposito.

ARTICOLO 8 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma (gratuita) RESTART accedendo al link: <https://restart.infocamere.it> a partire **dalle ore 12:00 del 10.03.2025 e fino alle ore 16 del 31.12.2025**, salvo chiusura anticipata del disciplinare per esaurimento dei fondi disponibili. Il disciplinare sarà visibile sulla piattaforma solo a partire dalle ore 12.00 del 10.03.2025. La comunicazione relativa all'eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Firenze all'indirizzo: www.fi.camcom.gov.it.
2. Le domande di contributo devono essere inviate dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un intermediario delegato dallo stesso all'invio delle pratiche telematiche, indicandone il nome all'interno del modulo di domanda.
3. Nel caso di invio della domanda di contributo a cura del rappresentante legale dell'impresa deve essere utilizzata la piattaforma RESTART – **sezione beneficiari** (colore arancione) al link <https://restart.infocamere.it/> accessibile con CNS o SPID dell'imprenditore.
4. Nel caso di invio della domanda di contributo a cura di un intermediario incaricato dall'impresa come indicato nel modulo di domanda, deve essere utilizzata la piattaforma RESTART – **sezione intermediari** (colore blu) al link <https://restart.infocamere.it/intermediari/home>
5. Nel sistema informatico andrà selezionato il Bando denominato "Camera Commercio Firenze - Intervento sicurezza sedi aziendali - anno 2025".
6. Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni delle apposite Guide aggiornate disponibili al link <https://restart.infocamere.it/aiuto> e al link (sezione intermediari) <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto>.
7. La pratica telematica relativa alla richiesta di contributo dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
 - a) MODULO DI DOMANDA disponibile sul sito internet www.fi.camcom.gov.it alla sezione Contributi;
 - b) FATTURE ELETTRONICHE, laddove previste, relative all'acquisto di beni e servizi relativi alle spese ammissibili di cui al precedente articolo 6 comma 1, lettere A. e B. in formato xml o in formati dai quali si evinca comunque che le fatture sono disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
 - c) COPIE DELLE QUIETANZE DI PAGAMENTO delle suddette fatture.
8. I suddetti documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria **in formato Cades estensione .p7m**
9. Dopo aver compilato tutti campi richiesti dalla piattaforma ed avere allegato i documenti di cui al precedente punto 7. Il sistema genererà automaticamente un **MODELLO RIEPILOGATIVO DEI DATI INSERITI** che dovrà essere firmato digitalmente e inserito nella domanda stessa. La sottoscrizione digitale di tale modello può avvenire da parte dell'imprenditore o dell'intermediario delegato.
10. Le domande saranno considerate **irricevibili e pertanto escluse d'ufficio senza comunicazione di preavviso di rigetto nei seguenti casi:**
 - a) domande inviate da imprese che hanno già beneficiato del contributo per la sicurezza delle sedi aziendali a valere sul Disciplinare dell'anno 2024;
 - b) domande inviate con modalità diverse dall'utilizzo della piattaforma telematica RESTART;
 - c) mancanza del modulo di domanda di cui al precedente comma 7, lettera a);
 - d) modulo di domanda non firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo;
 - e) completa mancanza delle fatture di cui al precedente comma 7, lettera b);

- f) domande inviate attraverso gli sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali o di altri enti.
11. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute, seguendo l'ordine cronologico determinato dalla data di spedizione della pratica telematica attestata dalla data e dall'orario assegnati dal sistema informatico, per valutare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare.
2. **Nel caso in cui l'impresa richiedente il contributo non sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 4, comma 2 (requisiti non regolarizzabili), tra i quali si evidenzia l'irregolarità del DURC (che nel caso di società di persone vedrà la verifica anche per i singoli soci), l'ufficio competente invierà per pec, una comunicazione, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, per informare l'impresa del rigetto della domanda di contributo e della relativa archiviazione, senza alcuna possibilità di successiva regolarizzazione.**
3. Verrà assegnato ad ogni impresa, la cui domanda sia risultata regolare rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 2 del presente disciplinare, un Codice Unico di Progetto (CUP) che **dovrà essere obbligatoriamente riportato su tutte le fatture presentate che dovranno quindi essere integrate e inviate nuovamente alla Camera di Commercio di Firenze tramite mail ordinaria** secondo le seguenti modalità alternative, indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 438/2020, fatte salve eventuali nuove disposizioni normative che interverranno:
 - stampare la fattura elettronica nel formato dal quale si evinca che la medesima è disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate ed apporre con scritta indelebile il codice CUP (tale documento dovrà essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 633/1972);
 - realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019.
4. Alle imprese le cui domande risulteranno regolari rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4 e complete di tutti i documenti richiesti all'articolo 8 verrà comunicato il codice CUP al fine di provvedere all'integrazione delle fatture come indicato al precedente comma 3.
5. Le domande di cui al comma 4 saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
6. Nel caso di domande irregolari, che non rispondano al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del presente disciplinare e/o parzialmente mancanti delle fatture (articolo 8, comma 7, lettera b) e/o delle quietanze (articolo 8, comma 7, lettera c), o in caso di necessità di approfondimenti istruttori, l'ufficio preposto invierà per posta elettronica ordinaria richiesta di integrazione/regolarizzazione. Con la medesima comunicazione verrà inviato il codice CUP al fine dell'inserimento dello stesso nelle fatture oggetto di contributo secondo le modalità previste dal precedente comma 3. L'impresa dovrà rispondere entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
7. Nel caso l'impresa non provveda all'invio dei chiarimenti/ integrazioni richiesti, l'ufficio rinnoverà per pec la richiesta alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'articolo 10 bis L. 241/1990). In tal caso ai fini dell'inserimento in graduatoria al fine della concessione del contributo, la domanda prenderà la data della regolarizzazione o integrazione della documentazione. La mancata risposta a tale richiesta deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale, pertanto l'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.
8. I contributi verranno concessi e liquidati con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dall'invio delle domande regolarizzate a seguito dell'integrazione delle fatture elettroniche con il codice CUP assegnato all'impresa beneficiaria. **Si precisa che all'atto di concessione e**

liquidazione l'impresa dovrà essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc).

9. Le domande pervenute che non potranno beneficiare del contributo a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati saranno poste in lista di attesa in base all'ordine cronologico. In caso di nuovo stanziamento a favore dell'iniziativa, l'ufficio provvederà ad istruirle con le stesse modalità sopra riportate.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal disciplinare;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal disciplinare e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione dei contributi, del rating di legalità.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

1. La Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

ARTICOLO 12 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 11 per cause imputabili al beneficiario;
 - c) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 11.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di Firenze dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dott.ssa Costanza Ceccarini, Elevata Qualificazione Sviluppo delle imprese e del territorio.

ARTICOLO 14 – RICORSO GERARCHICO

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento camerale per la concessione dei contributi, avverso i provvedimenti dirigenziali di rigetto e archiviazione potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il servizio assistenza Infocamere della piattaforma Restart è attivo dalle ore 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì al seguente link <https://restart.infocamere.it/aiuto> o al numero telefonico 049 2015200